

Oggetto: Bollettino di legislazione vitivinicola n. 6 - febbraio 2015 (parole chiave per ricerca sul sito AIVV: Testo Unico Vite Vino – diritti impianto – sostenibilità – promozione – investimenti – semplificazioni – registri/dematerializzazione)

Gentili Lettori,

grati per i continui riscontri oltremodo generosi riservati al ns. Bollettino, Vi ricordiamo che tutti i numeri dello stesso , oltre a quelli a venire, saranno pubblicati nel sito dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino - www.aivv.it -, di cui com'è noto faccio parte e della quale prestigiosa Accademia coordino il Gruppo di lavoro di Legislazione vitivinicola.

L'Accademia ha messo a disposizione anche un utile motore di ricerca tematico.

Con questo numero del nostro mensile di informazione vogliamo evidenziare alcune notizie ed approfondimenti d'attualità in materia di legislazione vitivinicola.

1 IL TESTO UNICO DELLA VITE E DEL VINO Disegni di legge

La predisposizione di un testo unico che accompagni i prodotti derivati dalla lavorazione di uve dalla produzione fino alla movimentazione e vendita era un'esigenza segnalata da tempo: l'abnorme dimensione dei prodotti editoriali denominati codice della vite e del vino, spesso ampiamente superiori alle 1000 pagine (!) , il susseguirsi di norme di legge sia a livello comunitario che nazionale, accompagnate da quelle accessorie esplicative, di natura regolamentare e non regolamentare, da una mole smisurata di decreti ministeriali e circolari amministrative, spesso di grande importanza sotto un profilo pratico-operativo, nel corso degli anni ha creato un coacervo normativo paurosamente intricato e dalle eccessive difficoltà interpretative, con rischi pratici gravi per gli operatori del settore, che “per produrre un litro di vino debbono compilare 5 kg di carta!”.

Bastino i seguenti dati, già riassunti da Coldiretti in occasione dell'elaborazione della proposta di legge integrativa del T.U.

Le imprese devono applicare oltre 1.000 norme di settore, per un totale di 4.000 pagine tra direttive, regolamenti, comunicazioni, note e decisioni del Consiglio e della Commissione europea, leggi, decreti, provvedimenti, note, circolari e delibere

nazionali e regionali. La burocrazia nel vino incide in media per 100 giornate di lavoro all'anno, pari ad oltre il 20 % del tempo lavoro dell'impresa vitivinicola.

Ma l'effetto più preoccupante parrebbe registrarsi a livello di mutamento delle scelte aziendali: tra il 2007 e il 2011 la superficie vitata destinata a produrre vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e a denominazione di origine controllata (DOC) si è ridotta del 10 % mentre quella destinata a indicazione geografica tipica (IGT) è aumentata del 28 % e la tendenza è ancora in atto. Lo scivolamento verso produzioni senza legame con il territorio di produzione comporta il rischio concreto di contribuire alla delocalizzazione delle superfici vitate e alla svalutazione del Made in Italy, ma appare logica e comprensibile a fronte delle notevoli semplificazioni connesse alla tutela delle indicazioni, con l'effetto che sovente si individuano produttori e prodotti di grandissima eccellenza assoluta che puntano in questa direzione solo per evitare il soffocamento burocratico.

La richiesta di semplificazione non è legata solo alla produzione dei vini a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG), ma interessa tutta la normativa del settore vitivinicolo: è indispensabile riorganizzare e semplificare in modo radicale tale normativa, sotto il profilo sia degli adempimenti cui sono tenute le imprese, sia delle funzioni pubbliche di coordinamento e controllo, secondo criteri di snellimento burocratico, semplificazione, corresponsabilizzazione degli operatori, unificando la normativa anche in funzione della certezza del diritto. Si stima concretamente possibile eliminare o semplificare almeno quaranta adempimenti e registri, con una riduzione del 50 % del tempo e dei costi legati alla burocrazia, che sono a carico delle imprese e della pubblica amministrazione.

Il testo ora allo studio della Camera (disegno di legge n. 2236 - All. 1) nasce dal lavoro congiunto di diverse organizzazioni (Agrinsieme, Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura, Alleanza delle cooperative italiane dell'agroalimentare, Unione Italiana Vini, Federvini, Assoenologi e Federdoc) che, in rappresentanza delle diverse realtà economiche del settore vitivinicolo, hanno lavorato su diversi testi normativi del settore vitivinicolo, con il duplice obiettivo di unificare le disposizioni e, soprattutto, semplificare i procedimenti, attraverso il coordinamento e l'armonizzazione delle diverse fonti.

Le principali fonti di riferimento, che contengono le principali fattispecie oggetto degli usuali controlli ed eventuali sanzioni, sono state

- il Decreto Legislativo n. 61/2010 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88)

- la Legge 82/2006 (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino)

- il Decreto Legislativo n. 260/2000 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.).

I regolamenti attuativi non sono stati invece approfonditi, in quanto oggetto di revisione, una volta che, auspicabilmente, la normativa sarà promulgata.

Pubblichiamo quindi una sintesi del “Testo Unico della vite e del vino”, rimandando all'allegato documento integrale la lettura delle singole disposizioni.

Il T.U. è organizzato in 8 titoli, tesi a disciplinare l'attività dell'intero ciclo economico, dalla vigna al consumatore e le relative implicazioni normative di interesse sia settoriale che generale.

In estrema sintesi:

Titolo 1: Definizioni (artt.1-11)

Il primo titolo analizza le principali definizioni “di settore”, ponendo particolare attenzione alla specifica dell'utilizzo delle DOC e delle DOCG e introducendo ulteriori chiarimenti ed aggiornamenti dei riferimenti normativi per le altre definizioni contenute nella legge 82/06.

Scopo sotteso alle norme del titolo è la salvaguardia delle tradizionali definizioni ed ambiti di applicazione pur nel rispetto della normativa comunitaria che, con la riforma dell'OCM Vino del 2008, ha sostanzialmente equiparato i sistemi di classificazione dei vini a denominazione di origine al più generale sistema europeo dei prodotti alimentari DOP ed IGP: anche nel T.U. è stato quindi necessario adeguare definizioni e norme alle regole europee (in primis, il Regolamento UE n. 1308/2013 sull'OCM unica), cercando di stravolgere il meno possibile un sistema ormai consolidato e collaudato a cui i produttori fanno riferimento.

Titolo II: Schedario Viticolo (art.12)

Il secondo titolo istituisce presso il Mipaaf lo schedario viticolo, con lo scopo di consentire la gestione del potenziale viticolo e degli adempimenti amministrativi connessi.

Questo è lo strumento che, contenendo ogni “unità vitata idonea alla produzione di uva da vino”, consente infatti un inventario aggiornato del potenziale produttivo ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 citato.

Anche questa norma prende in particolare considerazione i vigneti che hanno idoneità a rivendicare DOCG, DOC e IGT, secondo le citate discipline comunitaria e nazionale.

Titolo III: Produzione dei mosti, dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione (artt.13 -26)

L'aggiornamento delle norme sulla produzione dei mosti e dei vini è la base del titolo terzo, che definisce meglio alcune disposizioni contenute nella Legge 82/2006 per chiarirne il significato e superare le incertezze interpretative ad esse collegate.

Il titolo è diviso in tre capi: il primo contiene le norme generali, il secondo contiene norme sui vini biologici e il terzo concerne norme integrative a quelle europee trasversali o specifiche del settore con riferimento ai prodotti per l'enologia e alle pratiche enologiche.

Il testo originario, proveniente dalla legge n. 82 del 2006, è stato quindi rivisto ed emendato con correzioni lessicali nonché integrato da alcune innovazioni e semplificazioni: tra queste ultime ricordiamo la nuova e più aderente definizione di stabilimento enologico o cantina, che vede comprendere anche quei prodotti non specificamente inseriti nella OCM del vino, ma ad esso strettamente connessi, in particolare i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i *cocktail* aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli.

Titolo IV: Produzione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica (artt.27 – 38)

Il titolo quarto sulla unifica tutta la disciplina normativa concernente i vini DOP e IGP. La sua redazione è stata attuata mediante una riorganizzazione più coerente delle disposizioni introdotte dal Decreto n. 61 del 2010, le modifiche di rilievo sono relative alla protezione comunitaria, alla procedura di riconoscimento e alla gestione della produzione e delle politiche di mercato.

Rispetto alla normativa in essere, si riconosce la possibilità per i vini DOP ed IGP di essere etichettati temporaneamente in conformità alle norme europee vigenti a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione Europea della domanda di protezione, nonché della domanda di conversione, a condizione che il soggetto richiedente sia preventivamente autorizzato dal Ministero, d'intesa con la regione. Lo stesso disposto è stato inserito nel capo riguardante i disciplinari di produzione (art. 30) relativo alle procedure di modifica dei disciplinari.

Nel capo III, inerente la gestione della produzione e le politiche di mercato, è stato proposto di semplificare l'iter delle analisi organolettiche dei vini DOC, prevedendo l'attuazione di controlli a campione solo per quelle denominazioni aventi una produzione media inferiore a un quantitativo prefissato (10.000 ettolitri).

Titolo V: Produzione aceti (artt. 39 – 47)

Uno specifico titolo è stato dedicato alla produzione degli aceti, su cui sostanzialmente si prospetta una revisione e un coordinamento normativo per pervenire all'organicità regolamentare.

Titolo VI: Commercializzazione ed Etichettatura (art.48 – 52)

Il sesto titolo è relativo alla commercializzazione ed etichettatura dei vini e propone un aggiornamento delle norme vigenti in materia, in coerenza con le nuove disposizioni europee, nonché una semplificazione eliminando i riferimenti ai decreti di attuazione mai adottati dal legislatore nazionale.

Il titolo è diviso in tre capi.

Il capo I reca la disciplina del commercio dei mosti, dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione ed è una revisione degli articoli 10 e 11 della L. n. 82 del 2006, in coerenza con le nuove e successive disposizioni europee in materia.

Nel capo II, che reca le norme sui contenitori, sono state formulate proposte di aggiornamento tenendo conto dell'entrata in vigore di nuove norme europee e nazionali. Ad esempio, si è proceduto a declinare le eccezioni previste dalla normativa italiana vigente, rispetto alle categorie dei prodotti vinicoli che possono utilizzare la chiusura con tappo «a fungo», nello specifico «vini frizzanti» e «mosti di uve parzialmente fermentati». Infine, sono state inserite ipotesi di integrazione di taluni aspetti riguardanti i contrassegni per i vini a denominazione di origine protetta.

Infine, il capo III, riguardante l'etichettatura, riproduce gli articoli 18 e 20 del D. Lgs. n. 61 del 2010, rispetto ai quali sono state avanzate proposte di allineamento alle disposizioni europee. In particolare, si segnala l'eliminazione di misure ingiustificatamente restrittive e relative alle dimensioni dei caratteri e alla minimizzazione degli stessi nel caso in cui i nomi propri aziendali coincidano con un nome geografico presente in una denominazione di origine o di una indicazione geografica.

Titolo VII: Controlli (art.54 – 56)

Nel titolo settimo, è prevista l'eliminazione di tutte le attività di controllo non necessarie e soprattutto delle duplicazioni di tali attività operate dalle Amministrazioni competenti. Si propone che il Mipaaf, tramite l'Ispettorato Centrale CQRF, sia per legge l'autorità nazionale che coordini le amministrazioni coinvolte e

programmi l'attività di controllo per il settore vitivinicolo attraverso il "Piano annuale dei controlli" e il "Registro Unico dei Controlli" per le aziende del settore.

Nella prospettiva di un alleggerimento procedurale del D. Lgs. n. 61 del 2010, viene prevista, ad esempio, l'iscrizione automatica al sistema di controllo all'atto della rivendicazione dei soggetti partecipanti alla filiera DOP o IGP, in modo da evitare l'ulteriore incombenza della notifica a carico dei soggetti interessati.

Infine, viene ribadita l'esigenza di differenziare i piani di controllo in base alla classificazione qualitativa dei vini DOCG, DOC e IGT in modo da essere coerenti, anche nelle modalità e nel carico burocratico ed economico, con il pregio delle diverse produzioni.

Tra le misure di semplificazione, infine, per evitare una gestione eccessivamente rigida delle autorizzazioni delle strutture di controllo, si inserisce la previsione che le modifiche agli elenchi degli ispettori e dei membri del comitato di certificazione non comportino automaticamente la decadenza delle autorizzazioni stesse.

Titolo VIII: Sistema Sanzionatorio (artt.57 – 65)

Per quanto concerne la struttura generale dell'impianto sanzionatorio, giova rilevare che lo stesso contempera, previa rielaborazione e contestualizzazione, i precetti contenuti in differenti provvedimenti normativi, quali il Decreto Legislativo n. 507 del 1999, e la Legge 689 del 1981, entrambi in materia di depenalizzazione; nonché gli specifici atti normativi emanati per il settore vitivinicolo, quali il Decreto Legislativo 260 del 2000, la Legge n. 82 del 2006, ed il Decreto Legislativo n. 61 del 2010.

La proposta di modifica ha perseguito lo scopo di modulare l'entità delle sanzioni in ordine alla gravità dell'irregolarità e alla tipologia di prodotto oggetto di irregolarità. Per questo, l'ammontare delle sanzioni è stato formulato in osservanza della necessaria commisurazione tra minimo e massimo, così come esplicitamente previsto dalla Legge n. 689 del 1981; e che viene prevista una differenziazione delle sanzioni a seconda che l'irregolarità abbia ad oggetto un prodotto DOP od IGP.

Particolare attenzione è stata posta nella predisposizione di strumenti alternativi e non contenziosi per la gestione delle controversie, quale l'istituto della diffida (art. 58) e quello del ravvedimento operoso (art. 57, che addirittura eloquentemente, sotto il profilo della topografia normativa, apre il titolo VIII).

Titolo IX : sanzioni per la violazione delle norme afferenti la produzione e commercializzazione degli aceti (artt.66 – 75)

In realtà, come noto, alcuni degli istituti e interventi di semplificazione di cui sopra sono stati già recepiti dal Decreto Legge “Campo libero”, convertito in legge n. 116 dell’11 agosto 2014, in particolare: il registro unico dei controlli, la diffida, il pagamento in misura ridotta (oltre ovviamente alla dematerializzazione dei registri). Di essi abbiamo ampiamente trattato in numeri precedenti del Bollettino.

Anche tenendo conto di ciò, alla proposta di legge con il Testo Unico sin qui commentato è stato abbinato un altro progetto di legge sullo stesso argomento (**n. 2618, All. 2**), **presentato il 29.08.14** sulla base delle osservazioni formulate (in particolare dalla Coldiretti) nelle audizioni svolte in Commissione Agricoltura della Camera.

I principali aspetti su cui tale ulteriore proposta di legge insiste possono così sintetizzarsi:

- diffida e sistema sanzionatorio: estensione della diffida è già stata ottenuta con la L.116-2014 in termini generali; introduzione principi di proporzionalità, dissuasività per reati gravi.

- certificazioni e controlli: autocontrollo aziendale; introduzione principio analisi dei rischi; analisi solo a campione; sistema informatico unico interagente con aziende e controllori; coordinamento delle attività delle Amministrazioni e degli organismi di controllo (già operativo); riduzione visite ispettive; scelta della struttura di controllo; rivisitazione delle non conformità prevedendo anche quelle soggette a diffida; proporzionalità dei controlli anche alle dimensioni aziendali; margini di tolleranza per scostamenti minimi di superficie o volumi, che attualmente fanno scattare sanzioni sproporzionate.

- export: riordino degli adempimenti doganali/accise; indicazione obbligatoria dell’origine per l’aceto; costituzione di sportello unico per le esportazioni.

- consorzi di tutela: in considerazione degli importanti strumenti di programmazione delle produzioni, gestione delle autorizzazioni degli impianti vitati e delle rilevanti funzioni erga omnes attribuiti, modalità di assunzione delle decisioni per assicurare una maggiore partecipazione e un adeguato peso della parte agricola.

Infine, rispetto alla proposta di legge n. 2236, si annoverano anche gli emendamenti al Testo Unico proposti da Assoenologi. Ne segnaliamo solo alcuni:

- l'eliminazione di alcune attribuzioni estese ai consorzi di tutela (ad es. elenco DOP E IGP) a favore delle sole Regioni, già deputate alla gestione dello schedario vitivinicolo;
- riguardo ai controlli, ritenuta la materia strategica per semplificazione, razionalizzazione e specializzazione degli organi di controllo ad evitare sovrapposizioni (tenuto conto che in Italia gli enti/organismi che possono controllare il settore vitivinicolo sono circa 20, mentre in Francia 2).
- sulla Dichiarazione di produzione uva e vino (art. 32, comma 2), possibilità di rendere la dichiarazione da parte dei conduttori direttamente in ettolitri ad ettaro, sul modello francese.

In generale, tutti i contributi citati muovono dall'idea di realizzare un sistema informatico unico di gestione, che comprenda informazioni, comunicazioni, domande, autorizzazioni, registri e documenti di accompagnamento e renda possibile il coordinamento delle attività delle amministrazioni e degli organismi di controllo mediante interscambio e interconnessione delle informazioni fra tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti, eliminando ripetizioni di adempimenti a carico delle imprese e riducendo le visite ispettive in azienda.

A tal proposito, si ritiene quanto mai utile l'avviata dematerializzazione dei registri di cantina, con l'innegabile vantaggio di poter essere consultati direttamente presso gli uffici degli organi di controllo, e su cui rimandiamo al prossimo numero. Vi sono peraltro anche dei rischi connessi: per esempio che la dematerializzazione costituisca non una alternativa ma un **ulteriore adempimento** a carico delle aziende già soffocate dalla burocrazia e spesso, specie quelle piccole, in difficoltà in relazione all'utilizzo di mezzi telematici.

Deve ciò costituire un vantaggio competitivo per le nostre aziende vitivinicole, **non l'ennesimo aggravio procedurale** a mero vantaggio degli organi di vigilanza e controllo, e deve servire per una **gestione complessiva e pluridirezionale dei dati che vanno a confluire in via telematica**, in modo da sostituire in prospettiva una molteplicità di adempimenti cartacei.

Lo stato di avanzamento dei lavori parlamentari sui disegni di legge congiunti è consultabile sul sito della Camera dei Deputati (Attività Legislativa/Progetti di legge: proposta n. 2236 e n. 2618):

News di legislazione vitivinicola in sintesi

2 Trasferibilità dei diritti d'impianto tra Regioni

Il 12.02.2015, come annunciato - e vigorosamente auspicato dallo Studio scrivente anche nel corso dei convegni AIVV del 13.12 u.s. - il Consiglio dei Ministri ha dato il proprio via libera alla definizione da parte del Mipaaf di un decreto (**All. 3, firmato dal ministro per le Politiche agricole, Maurizio Martina il 19.02.15 e in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale**) per sancire, nonostante l'opposizione di quattro amministrazioni regionali, la trasferibilità dei diritti di impianto tra regioni e ampliare l'arco temporale per la conversione dei diritti in autorizzazioni.

Si trattava di un freno normativo davvero privo di logica, fortemente penalizzante le aree e le aziende in forte espansione, a tutto danno dell'economia vitivinicola complessiva, che rischia di subire compressioni anche sotto il profilo dell'estensione complessiva del Vigneto Italia

La trasferibilità fra regioni è stata definita abrogando la possibilità (adottata praticamente da tutte le regioni) di limitare l'esercizio del diritto di reimpianto «ad ambiti territoriali omogenei e limitati al fine di tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili». Parallelamente è stato allargato l'arco temporale previsto per tramutare i diritti in autorizzazioni (il nuovo sistema che entrerà in vigore dopo il 2020) e che in base alle prerogative affidate ai singoli Stati membri è stato portato dall'attuale limite del 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020. «Con questo provvedimento – ha commentato il ministro Martina – tuteliamo il nostro potenziale viticolo, dando rassicurazioni al settore che chiedeva da tempo un intervento di semplificazione in questa direzione»

3 Accesso alle misure “Promozione” e “Investimenti”

Da Agea Organismo Pagatore e dal Ministero delle Politiche agricole sono stati recentemente emanate le condizioni e le modalità operative per accedere alle misure

“Promozione” e “Investimenti”, misure di sostegno al settore vitivinicolo previste dalla normativa comunitaria.

Di interesse :

- la circolare prot. n. DPMU.2015.0000052 del 12 gennaio 2015 (All. 4), con la quale l’Agea Organismo pagatore ha reso note le istruzioni applicative che disciplinano l’accesso all’aiuto comunitario relativo alla misura “Investimenti” della campagna 2014/2015;

- i decreti del Ministero delle Politiche agricole n. 3685 e n. 3687 del 22 gennaio 2015 (All. 5, 7) con i quali si invitano le organizzazioni professionali e/o interprofessionali a presentare programmi per la promozione dei prodotti agricoli o agroalimentari sia sul mercato interno che sui Paesi Terzi.

4 Progetto D.E.R.I.V.A.: la tutela dell’ambiente nell’area Prosecco Superiore

Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore compie un passo in avanti verso una sempre maggiore sostenibilità: presentato ad agosto, il primo prototipo di impianto fisso per trattare i vigneti in alta collina che una volta ottimizzato potrebbe permettere di sostituire l’elicottero e l’impiego della lancia a mano, eliminando l’esposizione ai trattamenti da parte di chi lavora tra i filari; è stato sviluppato nell’ambito del progetto D.E.R.I.V.A. (Difesa Ecosostenibile per la Riduzione dell’Inquinamento nella Viticoltura Avanzata) finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito del PSR ed in parte dalla Camera di Commercio di Treviso e portato avanti dall’Università di Padova (Dipartimento DAFNAE e TESAF) in collaborazione con il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore e con le aziende “Le Colture” di San Pietro di Feletto e “Villa Maria” a Farra di Soligo.

L’impianto fisso, frutto di 2 anni di sperimentazione, potrebbe avere numerosi vantaggi ambientali, economici e fitoiatrici, tutelando anche la salute di chi abita e opera nell’area.

Il tema della sostenibilità in generale, è centrale anche con le linee strategiche dell’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino (plan 2015-2019 – all. 7) e con le politiche legislative dell’U.E.

Nel ringraziare per la Vs. attenzione, anticipo che il Bollettino di marzo tratterà in modo particolare il tema della dematerializzazione (in questi giorni è stato diffuso lo schema di decreto ministeriale sul punto), e di PAC 2014-2020.

Un cordiale saluto da parte mia e di tutto lo staff del Bollettino.

Legale Associato RIPONTI

Danilo RIPONTI

Studio

Studio Legale Associato

RIPONTI

Via Padova, 37

31015 Conegliano

(Treviso) ITALY EU

Tel. ++39.0438.450682 r.a.

Fax ++39.0438.450182 r.a.

P.I. 03164180261

VAT 03164180261

e-mail: segreteria@ripontistudiolegale.it

url: <http://www.ripontistudiolegale.it>